

7 472
n. 4852
6558 rep.

IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Massimo Crescenzi

Presidente

dott. Vittorio Contento

Giudice

d.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35904 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012, avente ad oggetto **riconoscimento della cittadinanza italiana** mandata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2014

TRA

[redacted], nato in Brasile, il 15.11.1947, rappresentato e difeso [redacted] del foro di Bologna, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio [redacted]

- attore -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, domiciliato elettivamente in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

- convenuto convenuto -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- intervenitore ex lege -

fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno perché il Tribunale accertasse e dichiarasse che era cittadino italiano in quanto figlio e nipote di cittadini italiani, come risultante dalla sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità passata in

2014

[signature]



giudicato il 18.8.2004 e resa esecutiva il 24.8.2004, ed avendo presentato domanda per l'acquisizione della cittadinanza italiana nei termini di legge, e per l'effetto ordinasse all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile.

Esponiva l'attore che il nonno, ██████████ nato a Cison Valmarino (TV), il 28.5.1879, cittadino italiano, era emigrato in Brasile e nel 1903 aveva contratto matrimonio con una cittadina brasiliana, dalla quale aveva avuto il figlio ██████████, padre dell'odierno attore, nato dalla relazione con la signora ██████████ che il Tribunale brasiliano con provvedimento divenuto esecutivo il 24.8.2004 aveva dichiarato che l'odierno attore era figlio naturale di ██████████ ██████████ che in data 15.7.2005 aveva richiesto al Consolato Generale d'Italia il riconoscimento della cittadinanza italiana, avendo effettuato la prescritta dichiarazione di elezione; che l'autorità italiana, trascorsi otto anni, non si era ancora pronunciata.

Attraverso la documentazione depositata in atti è stata fornita prova della linea di discendenza indicata nell'atto di citazione, nonché della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana effettuata nei termini e con le modalità prescritte dagli artt 2 e 23 della L. n. 91 del 1992. Non risulta, inoltre che il nonno ed il padre dell'attore avessero mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Considerato che l'attore ha dovuto promuovere il giudizio in quanto l'autorità amministrativa non si è pronunciata sulla sua domanda per ben otto anni, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ██████████ ██████████ nato in Brasile, il 15.11.1947, è cittadino italiano;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di




legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014.

Il Giudice estensore



il Presidente



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

21 APR 2014

Grassano

